

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Formazione professionale e vigilanza sulla qualità: salvaguardare il ruolo della Divisione della formazione professionale ed evitare certificazioni fuorvianti

Recentemente, in data 11 settembre, è comparso sulla stampa (cfr. *articolo online TIO.ch a firma Anna Ostini*) un articolo inerente un'iniziativa di un società privata riguardante la certificazione della qualità della formazione professionale fornita nelle aziende in Ticino.

Nel testo si scriveva: **“Il riconoscimento ufficiale “Azienda Verificata” dovrebbe rappresentare un sigillo che attesta l’impegno dell’azienda nel valorizzare il giovane in formazione grazie a una struttura formativa interna moderna e professionale. E ancora a detta dei promotori, “Le aziende che ottengono la certificazione “Azienda Verificata” si distinguerebbero pertanto sul mercato come leader nel settore, grazie al loro impegno verso l’eccellenza formativa e la responsabilità sociale”.**

Quale premessa va precisato che essendo quello formativo un ambito degno di particolare attenzione, in special modo quando riguarda dei minorenni, la Legge federale sulla Formazione Professionale, all’articolo 24, e la sua relativa Ordinanza precisano in maniera chiara quali siano i compiti che l’autorità pubblica, quindi quella ufficiale, in questo ambito e che sono:

Art. 24 (LFpr)

- ¹ I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.
- ² La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio e il coordinamento fra i partecipanti alla formazione professionale di base.
- ³ Sono inoltre oggetto di vigilanza in particolare:
 - a. la qualità della formazione professionale pratica, compresa quella impartita nei corsi interaziendali e nei corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede;
 - b. la qualità della formazione scolastica;
 - c. gli esami e altre procedure di qualificazione;
 - d. il rispetto delle disposizioni legali nel contratto di tirocinio;
 - e. il rispetto del contratto di tirocinio da parte dei contraenti.
- ⁴ Su proposta comune degli operatori della formazione professionale e delle persone in formazione, il Cantone decide:
 - a. l’equivalenza delle formazioni professionali non formalizzate secondo l’articolo 17 capoverso 5;
 - b. i casi secondo l’articolo 18 capoverso 1.
- ⁵ Nel quadro della vigilanza da essi esercitata, i Cantoni possono in particolare:
 - a. farsi restituire interamente o parzialmente i contributi trasmessi in virtù dell’articolo 52 capoverso 2 secondo periodo;
 - b. annullare un contratto di tirocinio.

Art.11 (OFpr)

- ¹ L’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione per la formazione o la revoca se la formazione professionale pratica è insufficiente o se i formatori non soddisfano i requisiti di legge o vengono meno ai propri doveri.
- ² Se il successo della formazione professionale di base è incerto, l’autorità cantonale, sentite le parti interessate, prende i provvedimenti necessari per dispensare alla persona in formazione, per quanto possibile, una formazione professionale di base adeguata alle sue attitudini e predisposizioni.

³ Se necessario, l'autorità cantonale raccomanda alle parti contraenti di adeguare il contratto di tirocinio o sostiene la persona in formazione nella ricerca di un'altra formazione professionale di base o di un altro luogo di formazione.

Alla luce di quanto sopra si chiede al Consiglio di Stato:

1. Il DECS e la Divisione della formazione professionale sono stati informati di questa iniziativa? Se sì quando, in che contesto e con quale riscontro?
2. Si è, in qualsivoglia modalità deciso, di demandare anche solo parzialmente questo compito pubblico di controllo a terzi? Se sì, su quali basi legali e con quali parametri di legittimazione, rispettivamente perché non si sarebbero coinvolte le Organizzazioni del Mondo del Lavoro (OML)?
3. Considerato che sicuramente il termine "ufficiale" è usato abusivamente (in quanto questo è espressamente riservato alle autorità cui compete un ambito specifico), si sta già intervenendo o come si intende celermente intervenire per evitare certificazioni e narrative fuorvianti o addirittura ingannevoli?
4. È intenzione dell'autorità creare delle categorie di classificazione delle aziende formatrici secondo altri criteri che non siano previsti delle normative vigenti? Si sono emanate disposizioni su altri protocolli di verifica?
5. Come si intende agire presso le aziende formatrici per segnalare, a salvaguardia soprattutto del ruolo e della reputazione della Divisione della formazione professionale, che solo la stessa è incaricata di verificare la qualità della formazione e a certificare l'idoneità di un'azienda formatrice, rispettivamente che certificazioni di qualsiasi altra sorta non hanno alcun valore dal profilo formale e legale e quindi non sono né richieste né consigliate?
6. Partendo dal presupposto che tutte le aziende formatrici autorizzate dalle autorità rispettino i disposti legali e quindi siano da reputarsi ugualmente idonee, come si intende agire in ambito scolastico e familiare per evitare che genitori e futuri apprendisti possano essere tratti in inganno, rispetto a comunicazioni ed "affermazioni certificative" che non sono ufficiali e di cui non sono validati i protocolli di verifica? Pertanto rispetto a valutazioni, di classificazione e giudizio, su aziende formatrici tendenti ad attribuire e stabilire loro un presunto, quanto arbitrario, maggiore o minor valore di qualità?

Paolo Ortelli